

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza del Comune di Quarrata.

Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 30/1/2023 – modificato con
Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 27/3/2023.

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante il funzionamento del Sistema Integrato comunale di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Quarrata, gestito dall'Amministrazione comunale ed utilizzato dal Servizio Polizia Municipale, e garantisce che tale utilizzo si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Le varie telecamere possono filmare sia le persone che i veicoli in transito nelle aree sottoposte al videocontrollo, a seconda della porzione di territorio considerata.
2. Il presente Regolamento garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'Ente si conforma al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 emesso dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell'European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e ai Provvedimenti ratione materiae dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) “**banca dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso le Centrali Operative dei Corpi di polizia collegati con il Sistema Integrato comunale di videosorveglianza, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventualmente utilizzati dai medesimi soggetti;
 - b) “**trattamento**”, tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con

trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dei dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

d) “**profilazione**”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

e) “**pseudonimizzazione**”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

f) “**titolare del trattamento**”, l'Ente Comune di Quarrata, nelle sue articolazioni interne, che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;

g) “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

h) “**soggetto autorizzato al trattamento**”: la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;

i) “**responsabile esterno al trattamento dati**”, come la persona fisica o giuridica, autorità pubblica o organismo che tratta i dati per conto del titolare del trattamento

l) “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

m) “**violazione dei dati personali**”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

n) “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o) “**diffusione**”, l'azione di portare a conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti indeterminati, diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dai soggetti autorizzati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

p) “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

- q) **"blocco"**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- r) **"GDPR"**, Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- s) **"codice"**, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n.101 del 10 agosto 2018;
- t) **"sistema"**, il Sistema Integrato comunale di videosorveglianza nell'ambito del territorio del Comune di Quarrata.

ART. 3 – IL SISTEMA INTEGRATO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il Sistema Integrato comunale di videosorveglianza si compone di un numero variabile di telecamere dislocate sul territorio e di una Centrale Operativa ubicata presso la sede del Comando Polizia Municipale.
2. Il trattamento dei dati personali non può essere eseguito in luoghi diversi dai seguenti:
 - Aree locali di videosorveglianza del Comune di Quarrata;
 - Nodi rete di raccolta per la distribuzione delle immagini;
 - Server sito nei locali del Comando PM del Comune di Quarrata;
 - Centrali operative forze di Polizia.
3. L'Amministrazione potrà ampliare il sistema, mediante l'adozione di deliberazioni della Giunta Comunale che prevedano il controllo di altre vie, piazze, o altri tratti di strada del territorio comunale. Potrà altresì optare per il coinvolgimento di soggetti privati per la realizzazione di singole postazioni di videosorveglianza da integrare nel sistema comunale, orientate comunque su aree pubbliche o di pubblica fruizione, nel rispetto dei principi del presente Regolamento. In tal caso il privato metterà a disposizione del Comune, a titolo gratuito, le apparecchiature senza avere alcuna ingerenza sulla gestione delle immagini e sulla tecnologia connessa.
4. I veicoli in dotazione della Polizia Municipale possono essere equipaggiati con sistemi mobili di videosorveglianza, per il controllo del territorio, dei contatti avuti su strada dagli operatori e dell'abitacolo: l'utilizzo di detti sistemi dovrà avvenire per l'intera durata del servizio e le riprese potranno essere orientate dal personale della Polizia Municipale, anche con specifico riguardo a situazioni contingenti. Tali immagini dovranno essere visionate e gestite unicamente da personale appartenente al Servizio di Polizia Municipale.

5. Gli operatori di Polizia Municipale potranno essere dotati di “Body-Cam” per l’eventuale ripresa di eventi concernenti la commissione di reati, oppure per fatti attinenti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per ogni altra circostanza che renda necessaria l’attivazione delle riprese a fini probatori o di accertamento ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 689/1981. Anche tali immagini dovranno essere visionate e gestite unicamente da personale appartenente al Corpo di Polizia Municipale.

6. I trattamenti dei dati personali raccolti sono svolti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, vale a dire del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), come modificato nel 2018, Reg. UE 2016/679 (GDPR), Linee guida dell’European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e dei Provvedimenti *ratione materiae* dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

7. Le eventuali immagini acquisite inerenti all’attività lavorativa del personale non potranno essere utilizzate ai fini disciplinari, così come le apparecchiature mobili non potranno servire per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza dei lavoratori medesimi. L’utilizzo di detti impianti mobili di videosorveglianza dovrà in ogni caso essere conforme ai dettami dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori.

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali realizzato mediante il sistema di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Quarrata.

ART. 5 - FINALITÀ ISTITUZIONALI DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Mediante l’attivazione di un sistema di videosorveglianza, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la Centrale Operativa del Comando di Polizia Municipale operante sul territorio, vengono perseguite le finalità conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Quarrata, che di volta in volta possono essere costituite da:

- a) l’attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- b) la tutela dell’ordine, del decoro e della quiete pubblica;
- c) la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle Forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
- d) la prevenzione dei reati e dei fatti illeciti attraverso l’azione di deterrenza che la presenza del

sistema di videosorveglianza esercita a prescindere;

- e) la vigilanza sul pubblico traffico per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- f) sistema di sorveglianza del territorio mediante lettore targhe al fine di effettuare controlli su veicoli consultando la banca dati con collegamento direttamente per visura assicurazione, revisione, storico, modello del veicolo, al fine di segnalare veicoli non assicurati e non revisionati, creazione di black list per indagini di Polizia Giudiziaria;
- g) l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h) l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in ossequio al D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) ed al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (si rinvia al Capo III del presente Regolamento).

2. Le finalità richiamate sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso le Centrali Operative costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie operanti sul territorio comunale, garantendo in tal modo un tempestivo coordinamento in stretto raccordo tra le Forze di polizia.

3. Il sistema di videosorveglianza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità sanciti dal "Codice privacy", comporta esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area videosorvegliata. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando quando, non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono quindi stabilite in modo conseguente, sia per le apparecchiature esistenti sia per quelle di futura collocazione.

4. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

CAPO II – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

ART. 6 – TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

2. Il Titolare:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua, quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali, attraverso i vertici apicali dell'organizzazione amministrativa dell'Ente;
- nomina "responsabile del trattamento" dei dati personali la società affidataria della gestione e della manutenzione del servizio di videosorveglianza;
- detta le linee guida di carattere fisico, logistico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite;
- cura gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali, quali l'aggiornamento del registro dei trattamenti, la valutazione di impatto privacy sui diritti e le libertà degli interessati (DPIA), l'attuazione delle misure di sicurezza adeguate al rischio del trattamento.

3. Il Dirigente dell'Area Valorizzazione Sviluppo del Territorio è il soggetto dell'Ente cui è affidata la responsabilità amministrativa del funzionamento tecnico del sistema di videosorveglianza, fatti salvi i compiti affidati alla Società fornitrice del Servizio di manutenzione.

4. I dati sono trattati da parte del personale del Titolare, previamente autorizzato, da parte dei soggetti esterni che trattano dati come Titolari autonomi o Contitolari del trattamento (per finalità di pubblica sicurezza), da parte dei soggetti che trattano i dati per conto del Titolare ai sensi dell'art. 28, GDPR, "Responsabili del trattamento" (per finalità di gestione tecnica e manutenzione del sistema di videosorveglianza, nonché di trasmissione delle immagini verso i Centri di Controllo).

5. Il Comune di Quarrata, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di svolgimento della valutazione di impatto privacy e della notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 35 e 36, GDPR.

ART. 7 – RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. La società affidataria del Servizio di videosorveglianza del Titolare svolge i seguenti trattamenti di dati personali:

- raccolta, organizzazione e visualizzazione delle immagini del sistema (per finalità di gestione tecnica del sistema);
- trasmissione su rete protetta e dedicata delle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza ai soggetti autorizzati dal Titolare o che ne hanno la contitolarità (al fine di mettere a disposizione immagini live o registrate raccolte dal sistema di videosorveglianza ad altri soggetti autorizzati dal Titolare, ad altri titolari autonomi, quali le Forze dell'Ordine);
- autenticazione dei soggetti Autorizzati e gestione della base dati degli stessi e delle policy di accesso (per la gestione centralizzata su sistema dedicato dell'autenticazione degli accessi degli utenti autorizzati, nonché per la configurazione delle policy di accesso previste dal Titolare per gli utenti autorizzati);
- raccolta, gestione e conservazione dei dati di accesso e utilizzo degli utenti abilitati all'utilizzo del sistema di videosorveglianza (per la gestione centralizzata del sistema di logging degli accessi/attività degli utenti autorizzati dal Titolare all'utilizzo del sistema, nonché per la gestione delle profilazioni degli utenti).

2. Il responsabile del trattamento, nominato con apposito atto ai sensi dell'art. 28, Reg. UE 2016/679, ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, alle disposizioni del presente regolamento, e alle istruzioni impartite dal Titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy e delle proprie istruzioni.

3. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, anche in sede di designazione al personale incaricato.

4. Il Responsabile del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

ART. 8 – SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dirigenti referenti, ossia il Comandante della Polizia Locale autorizzato al trattamento e Responsabili di videosorveglianza, nonché del coordinamento delle attività, tra cui la tenuta di un

registro degli impianti di videosorveglianza, di un registro degli accessi e di un'istanza di accesso ai dati. Le immagini registrate possono essere esportate/salvate localmente soltanto dai soggetti autorizzati dal Titolare.

2. Il Comandante designa e nomina con proprio atto i soggetti autorizzati, ai sensi degli artt. 4.10, 29, 32.4, GDPR, e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale o di altre aree organizzative dell'Ente. L'individuazione è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito del trattamento consentito a ciascun incaricato.

3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata ai soggetti autorizzati dall'Ente in quanto operatori di Polizia Municipale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

4. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo del sistema. In ogni caso, prima dell'utilizzo delle apparecchiature, essi saranno istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento. I soggetti autorizzati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Comandante, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. Gli autorizzati al trattamento nominati dal Comandante, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Titolare o del Responsabile.

6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Comandante e ai soggetti autorizzati, nonché, eventualmente, al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione.

7. I soggetti autorizzati custodiscono le chiavi per l'accesso ai locali delle Centrali Operative, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei mezzi e dei materiali nell'ambito delle competenze loro affidate.

ART. 9 – PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERE ALLA CENTRALE OPERATIVA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

1. L'accesso alla Centrale Operativa del Comando è consentito solamente, al personale in servizio presso il Servizio Polizia Municipale, purché munito di autorizzazione del Comandante o di un suo delegato e ai soggetti autorizzati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.

2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Comandante ed a questi si applicano le disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali.
3. Possono essere autorizzati all'accesso alla Centrale Operativa solo i soggetti autorizzati con compiti istituzionali dell'Ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente Regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al Comandante o suo delegato.
4. Il Comandante impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. I soggetti autorizzati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

ART. 10 – OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e dei soggetti autorizzati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 5 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Sindaco.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

ART. 11 – SICUREZZA DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA E “PAROLE CHIAVE”

1. Le misure di sicurezza sono adottate nel rispetto dell'art. 32 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), di quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali data 8 aprile 2010 e alla Linea guida dell'EDPB n 3/2019 in materia di videosorveglianza. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, fissi e mobili, sono protetti da

misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente regolamento.

2. Le immagini vengono trasmesse, in maniera protetta, all'interno della rete di servizio privata (*stream* protetti da password) verso i seguenti Centri di Controllo:

- Polizia Municipale di Quarrata;
- Fornitore del servizio di videosorveglianza (competente anche per la sua gestione tecnica e la sua manutenzione, nonché per la trasmissione delle immagini), opportunamente nominato Responsabile del trattamento ai sensi del GDPR.

3. Il Comandante e i soggetti autorizzati dall'Ente saranno dotati di propria "parola chiave" di accesso al sistema ("password").

4. Il sistema è fornito di vari "log" di accesso, da cui si può evincere l'orario di accesso e uscita dal sistema, che saranno conservati per la durata di anni uno.

5. I tecnici preposti alla sicurezza del sistema cureranno la protezione dei "server" di registrazione da ogni possibile rischio di distruzione, di perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:

- al Comandante e ai soggetti autorizzati allo specifico trattamento in fase di effettuazione;
- ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.

7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della Centrale Operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera dei i soggetti Autorizzati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'identificazione del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'incaricato;
- la sottoscrizione del medesimo.

8. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nei sistemi di registrazione di proprietà comunale, nelle Centrali Operative situate presso le sedi delle Forze di polizia o di altri soggetti autorizzati collegati. Alle sale, ubicate all'interno di locali chiusi al pubblico, possono accedere esclusivamente il Titolare, il Responsabile e i soggetti autorizzati al trattamento dei dati. Non

possono accedervi altre persone se non sono accompagnate e/o autorizzate dai soggetti autorizzati o legittimati a rilasciare le autorizzazioni.

ART. 12 - MODALITÀ DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza presso le centrali Operative devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. L'accesso alle immagini da parte del Comandante e dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui costoro dovessero venire a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
3. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Comandante e dai soggetti autorizzati al trattamento dei dati.
4. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del Comandante, valutando altresì l'opzione di ricorrere ad un programma oscuratore.
8. Attraverso l'utilizzo del sistema di sorveglianza denominato "lettore targa", gli operatori della Polizia Municipale possono contestare direttamente il transito di veicoli privi di copertura assicurativa o di revisione. Il sistema, mediante la segnalazione immediata del passaggio di veicoli non assicurati e non revisionati, consente alla pattuglia presente in strada di contestare la violazione al conducente, salvo che sia impegnata in altro servizio. Tale sistema, come previsto dalle disposizioni del Ministero dell'Interno, permette di essere di ausilio all'operatore per i controlli di polizia stradale. Tale supporto permette, inoltre, alle Forze di Polizia che ne fanno richiesta, attraverso dei permessi autorizzati, di formare delle black list per indagini di Polizia Giudiziaria.

ART. 13 – FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO, MODALITÀ DI RACCOLTA, CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:

- a) Pubblica sicurezza - tutela del patrimonio, del decoro e della quiete pubblica, anche mediante l'azione di deterrenza che la presenza del sistema di videosorveglianza esercita a prescindere (Comune di Quarrata - Polizia Municipale, in qualità di titolare del trattamento);
- b) Monitoraggio aree di competenza (Comune di Quarrata - Servizio Comunale di Protezione Civile, in qualità di titolare del trattamento) nonché vigilanza sul pubblico traffico (per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure), e controlli su veicoli mediante lettura targhe e consultazione banca dati al fine di segnalare veicoli non assicurati e non revisionati e creare black list per indagini di Polizia Giudiziaria (Comune di Quarrata – Polizia Municipale, in qualità di titolare del trattamento);
- c) Pubblica sicurezza (previa richiesta, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie Locali, in qualità di "Titolari autonomi" del trattamento);
- d) (per le cd. *foto-trappole*) monitoraggio aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, abbandono incondizionato di rifiuti, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica, per l'accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in ossequio al D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) ed al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti (si rinvia al Capo III del presente Regolamento).

Per le finalità a) e b), la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di eseguire "un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

Per la finalità c), la base giuridica del trattamento è invece costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR, ossia l'adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare del trattamento, per la messa a disposizione del sistema di videosorveglianza allo scopo di cooperare con esse a fini di indagine.

Per la finalità d), relativa alle cd. *foto-trappole*, la base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità di eseguire "un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR, e, in particolare, la tutela del decoro urbano e della sicurezza pubblica.

3. Il trattamento dei dati personali non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

4. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità del presente Regolamento;
- b) raccolti e registrati per le finalità consentite e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di attività non incompatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali del sistema, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di conservazione per un periodo ulteriore, in conformità dell'art. 6, co. 9, D.L. n. 11/2009. Come imposto dall'art. 5, par. 1, lett. c) ed e), GDPR, al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati vengono conservati per un termine massimo di ventiquattro (24) ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di Uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte. Trascorsi tali termini i dati saranno cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per espressa previsione di legge.
- e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente art. 5, comma 2, con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

5. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, il quale sarà inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati con atto della Giunta Comunale e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite deliberazioni sempre ad opera della Giunta Comunale.

6. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da stazioni di monitoraggio e controllo ubicate presso le Centrali Operative delle Forze di polizia collegate. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per

ricostruire le varie fasi dell'evento quando la sala di controllo non sia presidiata, oppure nel caso in cui si renda necessario il riesame dei fotogrammi sfuggiti alla percezione oculare dell'addetto alla Centrale, perché impegnato a gestire altri eventi o per qualsiasi altra ragione. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposita relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal Titolare. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni sui sistemi di registrazione di proprietà dell'Ente, per peculiari esigenze tecniche correlate alla particolare delicatezza dell'attività svolta ed ai tempi necessitanti per il controllo delle immagini in questione. All'occorrenza alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure, legate ad un evento già accaduto o realmente incombente.

7. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla privacy.

8. La conservazione ulteriore delle immagini videoregistrate è prevista solo in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

9. Il Titolare tratta i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, secondo quanto previsto dall'art. 5, Par. 1, GDPR. Nell'ambito delle predette finalità, il Titolare può trattare dati comuni e dati particolari (quelli cioè indicati nell'art. 9, par. 1, GDPR), tuttavia, di default, in tutti i casi, nel rispetto del principio di minimizzazione, il sistema di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari e pertinenti per il perseguimento delle finalità sopraindicate.

10. Le immagini catturate dai sistemi non saranno oggetto di elaborazione tecnica specifica per identificare in modo univoco una persona fisica (riconoscimento facciale).

ART. 14 – COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI A SOGGETTI TERZI E ACCERTAMENTI DI ILLECITI ED INDAGINI GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Quarrata a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento specifica che autorizzi la comunicazione. In mancanza di una norma specifica, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali connesse alle finalità per le quali è stato installato l'impianto.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione dei dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia (che non siano collegate al sistema), dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 51/2018 (Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati e ai sensi dell'art. 58, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.
4. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Quarrata è possibile in favore di altri soggetti qualificati (ad es. altre autorità pubbliche) cui la comunicazione è dovuta in forza di disposizioni di legge.
5. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, il Comandante provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla registrazione delle immagini su appositi supporti.
6. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'Amministrazione Giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
7. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Titolare del trattamento, che rilascerà, ove necessario, copia delle riprese.

ART. 15 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Quarrata, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, affigge una adeguata segnaletica su cui devono essere riportate le informazioni sintetiche (informativa di primo livello) ai sensi dell'art. 13, GDPR, e che deve rinviare, anche mediante QR Code, all'informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Quarrata.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.

3. Il Comune dovrebbe comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione del sistema, gli incrementi dimensionali del medesimo e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei.

4. L'informativa completa deve essere sempre reperibile sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione dedicata.

ART. 16 - DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali, è assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati.

2. In particolare, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al Comandante, ha diritto:

- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possano riguardarlo;
- b. di esser informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Responsabile oltre che sulle finalità e sulle modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere dal Titolare, senza ritardo e comunque entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte di questi:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardino, la comunicazione dei medesimi dati e della loro origine, nonché delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi da esplicitare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. Per ogni richiesta di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo può essere chiesto all'istante, se non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardino, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi del costo del personale, stabilito dalla Giunta comunale.

4. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni

manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

5. Il Comandante sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.

6. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

7. La Giunta comunale ha facoltà di stabilire, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

8. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.

9. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

10. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile anche mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata; questi dovrà provvedere a riscontrare sul merito entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'istanza.

11. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

12. Per le parti non espressamente disciplinate dal presente provvedimento si rimanda al Regolamento per la tutela dei dati personali dell'Ente.

CAPO III – SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE TRAMITE FOTOCAMERE DIGITALI ("FOTO – TRAPPOLE")

ART. 17 – OGGETTO E NORME DI RIFERIMENTO

1. Il presente capo definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza ambientale tramite

foto – camere digitali (c.d. “foto-trappole”) e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante i suddetti impianti, garantendo che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l’installazione di fotocamere digitali nel territorio del Comune di Quarrata, gestiti ed impiegati dagli uffici competenti del Comune di Quarrata, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Secondo il garante per la protezione dei dati personali, l’impianto di videosorveglianza può essere in tali casi utilizzato per controllare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e sostanze pericolose; controllare il rispetto delle disposizioni (esempio ordinanze comunali) concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti (la cui violazione è sanzionata amministrativamente ai sensi dell’art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689). In entrambi i casi devono essere rispettati i principi di liceità, finalità e proporzionalità del trattamento dei dati.

ART. 18 – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E MODALITA’. AREE DI INTERVENTO

1. Il Comune di Quarrata, appurata l’inefficacia dei numerosi controlli ambientali della Polizia Municipale e di altri strumenti volti alla prevenzione e all’accertamento di episodi di abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio comunale, al fine di contrastare, scoraggiare e prevenire l’increscioso abbandono e smaltimento illecito di rifiuti (e, di conseguenza, tutelare la salute pubblica), si avvale di un sistema di videosorveglianza realizzato mediante l’utilizzazione di “foto-trappole”, collocate in prossimità dei siti maggiormente a rischio, allo scopo di monitorare aree particolarmente delicate che risultano frequentemente oggetto di scarichi abusivi, abbandono incondizionato di rifiuti, atti vandalici o che potrebbero ledere la sicurezza pubblica, per l’accertamento delle violazioni di natura amministrativa e penale in materia di abbandono dei rifiuti sul territorio comunale, in ossequio al D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale) ed al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti.

2. L’impianto non prevede la visione diretta delle immagini rilevate dalle “foto-trappole”. Le immagini sono registrate per un eventuale successivo utilizzo per le sole finalità anzidette. Accertamenti successivi necessari per elevare le sanzioni di natura amministrativa e penale previste dal D. Lgs. n. 152/2006.

3. Le immagini non possono essere utilizzate per l’irrogazione di sanzioni amministrative diverse da quelle attinenti alle richiamate finalità.

4. Le “*foto-trappole*” sono progettate per l’uso all’aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell’uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

5. L’ utilizzo del sistema delle “*foto-trappole*” viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità e correttezza, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, pertinenza e non eccedenza;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza;
- conservazione per un periodo di tempo non superiore a 24 ore, estensibili fino a sette giorni ove si rientri nell’applicatività del D.L. 23/02/2009, n. 11.

6. Il sistema di videosorveglianza mediante “*foto-trappole*” ha per oggetto delle zone del territorio comunale, identificate di volta in volta dalla Giunta Comunale e scelte in quanto punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo le necessità, la c.d. *foto-trappola*, montata su alberi, pali ecc. in base alle singole esigenze. I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore e dai Regolamenti Comunali.

7. Il Titolare del trattamento non procederà in alcun caso alla diffusione delle immagini.

ART. 19 – MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE

1. In base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, al fine di ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

2. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente ai soggetti autorizzati e dotati di credenziali di autenticazione che permettano l’accesso ai contenuti informatici ed ai menù della “*foto-trappola*”. A tali soggetti sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l’uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

3. Alle immagini video e fotografiche scattate dalla *foto-trappola* è possibile accedere in locale e in remoto, mediante l’inserimento di username e password e il collegamento all’IP della telecamera. In locale, la chiave di accesso è dotata di crittografia e vi è possibilità di limitare l’accesso soltanto

a determinati mac address, profilabili all'interno del sistema. In remoto, per limitare l'accesso ai clienti non autorizzati, gli utenti possono accedere solo se collegati da un IP specifico. Il collegamento tra client e videocamera avviene in modo crittografato end to end.

4. Le registrazioni sono crittografate. La chiave di crittografia è configurata in modo univoco da dispositivo a dispositivo.

5. L'apparato, al fine di ridurre i rischi da furto doloso dei file video, è dotato di sistema di sicurezza ed ancoraggio consistente in una gabbia metallica in acciaio inox che previene sia il furto della strumentazione e di conseguenza dei dati contenuti al suo interno. La SD è accessibile per l'utente soltanto previa apertura del dispositivo. Soltanto dall'interfaccia abilitata è possibile estrapolare i filmati per i secondi/minuti utili alle finalità di utilizzo dello strumento. La modalità di scrittura dei dati sulla memoria interna (micro - SD) prevede l'uso della crittografia.

6. La videosorveglianza utilizzata in luoghi pubblici effettua in genere, registrazioni dell'intera scena inquadrata. Per limitare il raggio di visualizzazione della zona controllata, i nostri sistemi sono dotati di ottiche "zoommate" e non di ottiche grandangolari, per limitare così il raggio di azione della telecamera e avere maggiore dettaglio sulla zona di interesse. In aggiunta, qualora l'apparato dovesse inquadrare aree non oggetto di controlli, è possibile attivare zone di privacy masking che possono essere oscurate o mosaicizzate una volta completato il puntamento, affinché tali zone non vengano registrate.

ART. 20 - ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria. Il sistema delle "foto-trappole" potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, da parte degli organi di Polizia giudiziaria. Nel caso in cui tali organi, nello svolgimento delle loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate e che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al titolare.

ART. 21 - INFORMATIVA

1. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "foto-trappole" è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e in particolare, nel raggio d'azione

delle medesime, sono posizionati nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, in modo chiaramente visibili, come “informativa di primo livello”, appositi cartelli recanti informazioni in materia di protezione dei dati personali: *“Comune di Quarrata – Area soggetta a monitoraggio con Fototrappola (o videosorvegliata). La registrazione è effettuata dal Comune di Quarrata per fini di prevenzione e sicurezza.”*

2. Il cartello rinvia, anche mediante QR Code, all’informativa completa presente sul sito web istituzionale del Comune di Quarrata.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al Reg. UE 2016/679 (GDPR), al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, al Provvedimento in materia di videosorveglianza 08/04/2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, alle Linee guida dell’European Data Protection Board n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video e ai Provvedimenti ratione materiae dell’Autorità Garante.

ART. 23 – TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l’applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

2. In particolare, ai sensi dell’art. 77 del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa, ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.

3. Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 46 della Legge 241/1990 e s.m.i. è il Comandante, così come individuato dal presente Regolamento.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

2. Il Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.

3. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

4. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico ed inserita nel sito internet del Comune.